



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.235

OGGETTO:

MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **agosto** alle ore **diciassette** e minuti **cinquanta** in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco	Si
2. BALOCCO ALESSANDRA - Vice Sindaco	Si
3. BELLINI DIEGO - Assessore	Si
4. BORRINI SAMUELA - Assessore	Si
5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore	Si
6. NERVI MATTEO - Assessore	Si
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Dott. RUGA MAURIZIO LUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (da ora solo PIAO);
- con decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, è stato approvato il *Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 80/2021;
- con decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022 è stato approvato il *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;
- questo ente ha provveduto ad approvare il PIAO 2024/2026, con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 in data 07.06.2024;

VALUTATO che sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il PIAO 2024-2026 ha necessariamente il compito principale di assemblare e inglobare i principali strumenti di programmazione operativa al fine di coordinare, sin dai primi mesi dell'anno, le diverse azioni contenute nei singoli Piani;

ATTESO che fa parte del PIAO la sottosezione 3.3-Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

APPURATO che la sottosezione 3.3 approvata prevede attualmente le seguenti assunzioni:

ANNO 2024

AREA	PROFILO	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Ufficio Segreteria	Concorso/Interpello
Istruttore a tempo determinato	Polizia Locale	Concorso

ANNO 2025

-nessuna assunzione

ANNO 2026

-nessuna assunzione;

PRESO ATTO che nuove esigenze di servizio relative ad un potenziamento dei Servizi alla Persona-Asilo Nido richiedono un necessario incremento alla dotazione organica del Settore, con nuove assunzioni;

APPURATO che alcune delle nuove assunzioni necessarie saranno etero-finanziate con fondi statali per potenziamento dei servizi assistenziali, che non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

RITENUTO necessario, pertanto, integrare la precedente deliberazione n. 174 in data 07.06.2024 prevedendo le seguenti assunzioni:

ANNO 2024

AREA	PROFILO	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
N. 1 Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Ufficio Segreteria	Concorso/Interpello
N. 1 Istruttore a tempo determinato	Polizia Locale	Concorso
N.1 Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Concorso
N. 3 Istruttore a tempo determinato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Assunzioni eterofinanziate

ANNO 2025

-eventuali assunzioni etero-finanziate con fondi statali per potenziamento servizi comunali

ANNO 2026-

eventuali assunzioni etero-finanziate con fondi statali per potenziamento servizi comunali

VERIFICATA la competenza della Giunta Comunale per l'adozione del presente atto, come previsto dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 132/2022;

DATO atto che il PIAO deve essere pubblicato nel sito *web* dell'ente nella sezione *Amministrazione trasparente* e pubblicato nel portale dedicato, appositamente predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, come stabilito all'articolo 7, del d.m. 132/2022

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il parere favorevole del Responsabile Servizi Generali in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e smi;

Visto – il parere favorevole del Vice Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, espresso ai sensi dell'art. 97, comma 4 del d. lgs. 267/00 e dell'art. 38, comma 1, del vigente statuto comunale;

RITENUTO di integrare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, nella parte relativa al Programma Triennale Assunzioni;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di approvare la modifica al 1 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026, relativa alla Sezione 3-Organizzazione Capitale Umano-Sottosezione 3.3-Piano Triennale Fabbisogni Personale, come da prospetto di seguito indicato:

ANNO 2024

AREA	PROFILO	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
N. 1 Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Ufficio Segreteria	Concorso/Interpello
N. 1 Istruttore a tempo determinato	Polizia Locale	Concorso
N.1 Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Concorso
N. 3 Istruttore a tempo determinato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Assunzione eterofinanziata

ANNO 2025

eventuali assunzioni etero-finanziate con fondi statali per potenziamento servizi comunali

ANNO 2026-

eventuali assunzioni etero-finanziate con fondi statali per potenziamento servizi comunali

Di dare mandato all'Ufficio Personale di provvedere, in modo tempestivo, alla pubblicazione del PIAO nel sito *web* dell'ente e nel portale del Dipartimento della Funzione pubblica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
BALDASSINI ANDREA

Il Vice Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. RUGA MAURIZIO LUIGI



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Proposta Giunta Comunale N.257 del 27/08/2024

Oggetto:

MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026.

Il sottoscritto *dott. Maurizio Luigi Ruga*, Vice Segretario Comunale, esprime parere **favorevole** sotto il profilo di **legittimità** all'adozione del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 38, comma 1, del vigente Statuto Comunale.

OLEGGIO, 28/08/2024

FIRMATO DIGITALMENTE
DOTT. MAURIZIO LUIGI RUGA



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Proposta Giunta Comunale N.257 del 27/08/2024

Oggetto:

MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026.

Il sottoscritto Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

OLEGGIO, 27/08/2024

FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. Giovanni Boggi

COMUNE DI OLEGGIO
Provincia di Novara
Verbale del 28/08/2024

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA
GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

**MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2024-2026.**

Il sottoscritto dr. Pen Fabrizio, Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, nominato con delibera del consiglio comunale n. 1 del 15/02/2024, ricevuta mezzo pec la documentazione in verifica

TENUTO CONTO CHE

l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e re-ingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente;

VISTO

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano*

individuare eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- *l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*

- l'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione*»;
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la*

programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;
- Il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e' definito nella sezione 3.3 del P.I.A.O..

A seguito nuove esigenze di servizio relative ad un potenziamento dei Servizi alla Persona-Asilo Nido, l'Ente ha rilevato la necessita' di incrementare la dotazione organica del Settore, con nuove assunzioni:

ANNO 2024

AREA	PROFILO	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
N.1 Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Concorso
N. 3 Istruttore a tempo determinato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Assunzione eterofinanziata

pertanto viene modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026, relativa alla Sezione 3-Organizzazione Capitale Umano

Sottosezione 3.3-Piano Triennale Fabbisogni Personale, come da prospetto di seguito indicato:

ANNO 2024

AREA	PROFILO	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
N. 1 Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Ufficio Segreteria	Concorso/Interpello
N. 1 Istruttore a tempo determinato	Polizia Locale	Concorso
N.1 Istruttore a tempo pieno e indeterminato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Concorso
N. 3 Istruttore a tempo determinato	Istruttore Didattico Asilo Nido	Assunzione eterofinanziata

ANNO 2025

eventuali assunzioni etero-finanziate con fondi statali per potenziamento servizi comunali

ANNO 2026

eventuali assunzioni etero-finanziate con fondi statali per potenziamento servizi comunali

TENUTO CONTO CHE

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione	3.229.753,57	3.319.996,43	3.605.107,74
equilibrio di bilancio complessivo W3	921.122,24	940.313,70	726.557,16

- con deliberazione n° 45 del 29/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione n° 2 del 29/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2023;
- degli equilibri di bilancio per il triennio 2024 – 2026 aggiornati alla data del 28/08/2024 per il triennio 2024-2026;

- dei pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario,

IL REVISORE

accerta la conformita' al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente e assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 ed esprime parere favorevole sulla proposta di delibera della Giunta comunale in esame avente ad oggetto:

**MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2024-2026.**

Oleggio 28/08/2024

Il Revisore dei Conti (dr. Pen Fabrizio)

Firma digitale